



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 311 REG.DEC.

OGGETTO: Accordo con la società Eutonia S.r.l. Sanità e Salute per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833 – anno 2023.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventitre**
il giorno sei del mese di APRILE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Accordo con la società Eutonia S.r.l. Sanità e Salute per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale ex art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833 – anno 2023.

PREMESSO CHE:

- l'art. 26, comma 1, della l. 23.12.1978, n. 833 prevede che l'erogazione delle prestazioni sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche o dipendenti da qualunque causa avvenga, per conto del sistema sanitario regionale, anche per il tramite di strutture sanitarie private accreditate;
- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 disciplinano l'autorizzazione, l'accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della LR FVG 12.12.2019, i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell'erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR;

ATTESO CHE, con riferimento alle prestazioni sanitarie di riabilitazione funzionale di cui all'art. 26 della l. 23.12.1978, n. 833, la Regione FVG ha emanato una serie di provvedimenti che trovano compiuta applicazione nello stipulando accordo:

- la DGR FVG n. 712 del 09.03.2001, con cui è stato approvato il documento recante “Regole di accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera”;
- la DGR FVG n. 623 del 2.04.2015 che ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione tra cui è menzionata anche Eutonia s.r.l. Sanità e Salute;
- il DPRReg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 che ha approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
- la DGR FVG n. 237 dd. 10.02.2023 con cui è stato disposto, con decorrenza dall'1.1.2023, l'adeguamento delle tariffe di cui alla DGR FVG n. 623/2015 per le prestazioni erogate dalle strutture residenziali di assistenza territoriale ed in particolare alle prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

DATO ATTO CHE, con decreto n. 654 dd. 14.07.2022, l'ASUGI ha approvato e successivamente sottoscritto l'accordo con la Società Eutonia S.r.l. Sanità e Salute per l'attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. 833/1978, in scadenza al 31.12.2022 prevedendo che le risorse economiche destinate alla remunerazione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale ammontano a massimi Euro 302.920,00/anno (di cui Euro 2.920,00 a valere sul finanziamento per la gestione delle attività

finalizzate e/o delegate dalla Regione - c.d. “sovraziendali” – Linea n. 15, di cui alla DGR n. 321 dd. 11.03.2022);

ACQUISITO, da parte del competente Referente aziendale dell’area riabilitativa, con corrispondenza conservata in atti, specifico parere attestante la necessità di garantire, anche per l’anno 2023, l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 26 della l. 833/1978, già oggetto del dec. n. 654/2022 cit.;

DATO ATTO CHE con DGR FVG n. 480 dd. 17.03.2023, sono state approvate, in via preliminare, le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2023 e sono state riconosciute all’ASUGI delle risorse aggiuntive per attività finalizzate e/o delegate dalla regione (cd sovraziendali – Linea 14) pari a complessivi Euro 1.012.521,00 da destinare al finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche psichiche e sensoriali a valere per l’anno 2023;

RITENUTO pertanto di definire, in ossequio e in conformità allo storico degli anni precedenti, il budget da destinare alle prestazioni oggetto dell’Accordo di cui al presente provvedimento nei termini che seguono:

- a) budget aziendale massimo pari ad Euro 300.000,00/anno;
- b) budget cd sovraziendale massimo pari ad Euro 2.920,00/anno;

VERIFICATO CHE la struttura sanitaria, gestita dalla società Eutonia S.r.l. Sanità e Salute ed articolata su più sedi operative, risulta:

- autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’allora ASUITS prot. n. n. 73968/T-GEN-IV-1-D-6 del 5.12.2019;
- accreditata ex Decreto n. 3516/SPS dd. 28.12.2021 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, tra l’altro, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali per il setting assistenziale ambulatoriale, presso la sede operativa di Trieste, Via Rossetti n. 62;

RAVVISTA quindi la necessità di provvedere alla stipula di apposito accordo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all’art. 26 della l. 833/1978, con decorrenza dall’1.1.2023 al 31.12.2023, delegando il Direttore della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione dell’Accordo in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;

RICHIAMATA la corrispondenza, conservata in atti, con cui ASUGI e Eutonia S.r.l. Sanità e Salute, condividevano con esito positivo il contenuto sostanziale dello stipulando accordo;

RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della SC AFFARI GENERALI E PATRIMONIO, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. stipulare apposito accordo con la società Eutonia S.r.l. Sanità e Salute, con sede legale in Trieste, Via Rossetti n. 62, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 26 della l. 833/1978 presso la sede operativa di Trieste, Via Rossetti n. 62, per il periodo dall'1.1.2023 al 31.12.2023, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva;
2. delegare il Direttore della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione della Convenzione in parola tra l'altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
3. imputare la spesa massima complessiva annuale pari a Euro 302.920,00 (di cui Euro 2.920,00 a valere sul finanziamento per la gestione delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - c.d. "sovraziendali" – Linea n. 14, di cui alla DGR FVG n. 480 dd. 17.03.2023) sul conto 305.100.200.400.20, "Assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 – in regime ambulatoriale" del Bilancio 2023, esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota di budget corrispondente alle prestazioni agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali sarà contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 "Crediti v/Az. San. Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione";
4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;
5. di demandare al Direttore della SC Affari Generali e Patrimonio o suo delegato alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 06/04/2023 10:16:23
IMPRONTA: 376AF36D213C393D1319C4EEF230CA41B232DB10AAAD40808649B19AB484163D
B232DB10AAAD40808649B19AB484163D69C3D95E292014472DD21D197807BE01
69C3D95E292014472DD21D197807BE013701BEA283D2248CF9F87B359008FAB5
3701BEA283D2248CF9F87B359008FAB5DEA25E6E607A4A164485CB96CC64A07B

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 06/04/2023 10:25:58
IMPRONTA: 2CA7E4D97CA97E1C246C1CF39E1DE75784327344A2335E7349DA45D13634DBD2
84327344A2335E7349DA45D13634DBD2C18C044F35A2D70D10F7AA9BC38BB08B
C18C044F35A2D70D10F7AA9BC38BB08B58324A850797A2A395DD1C15F32D5E26
58324A850797A2A395DD1C15F32D5E2697587ECF72263E093CA5A53FB73A097B

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 06/04/2023 10:35:02
IMPRONTA: 3F40115ECD516AF33AD3BD8CF8BE508FDF512763B9795FC80119E27D8521048
FDF512763B9795FC80119E27D85210483F4F673FEAA953B8438877531693B7A9
3F4F673FEAA953B8438877531693B7A9183A0D2F9F26D8FEA1E6838CFBB1291
183A0D2F9F26D8FEA1E6838CFBB1291B31B1E37AA1B10E8B065963C65870830

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 06/04/2023 10:56:45
IMPRONTA: 8F5A7802838E8B1B53CF4018F36B68D06A3865C42863452657CAB58F717643BB
6A3865C42863452657CAB58F717643BB2B94438F9672DC07940AD4EA292053DF
2B94438F9672DC07940AD4EA292053DF95F7BD182FA99282A514DCBCB99808BE
95F7BD182FA99282A514DCBCB99808BE6526C79FA91D2CD509FB1FD7D2F6D089

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER

LE DISABILITÀ COMPLESSE FISICHE E SENSORIALI IN REGIME AMBULATORIALE, EXTRA-

MURALE E DOMICILIARE - EX ART. 26 L. 23.12.1978, n. 833 - ANNO 2023

TRA

1) il dott. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ che interviene nel-

la presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato

dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sa-**

nitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con sede legale in Trieste

alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica,

C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed autorizzato

alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto _____;

E

2) il dott. _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ che interviene nella presente scrittura

privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro*

tempore di Eutonia s.r.l. Sanità e Salute (di seguito anche

Struttura), con sede in Trieste, via Rossetti n. 62, Partita

IVA 01223070325, indirizzo PEC: eutonia@legalmail.it debita-

mente autorizzato alla presente sottoscrizione

Premesso che

1) gli artt. 8 - bis, ter, quater e quinquies del d.lgs.

502/1992 disciplinano l'autorizzazione, l'accreditamento e gli

accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di sog-

getti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del

Servizio sanitario nazionale;

2) con DGR FVG n. 712 del 09.03.2001 è stato approvato il documento recante "Regole di accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera" in conformità alla quale sono individuate le tipologie di utenti e le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso le strutture eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 della l. 833/1978, con oneri a carico del SSN;

3) la DGR FVG n. 623 del 2.04.2015 ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione tra cui è menzionata anche Eutonia s.r.l. Sanità e Salute;

4) con DPR Reg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 è stato approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;

5) con DGR FVG n. 237 dd. 10.02.2023 è stato disposto, con decorrenza dall'1.1.2023, l'adeguamento delle tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali di assistenza territoriale ed in particolare dalle prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

6) la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 73968/T-GEN-IV-1-D-6 del 5.12.2019 rilascia-

ta dall'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (oggi ASUGI);

7) ex Decreto n. 3516/SPS dd. 28.12.2021 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, la medesima struttura ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento a pieno titolo, sino all'1.4.2025, nelle seguenti branche specialistiche afferenti alle rispettive sedi operative:

- sede operativa di Trieste, via D. Rossetti, 62: Medicina fisica e riabilitativa, Ortopedia e Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali per il setting assistenziale ambulatoriale;

- sede operativa di Trieste, via Mascagni, 2/1-4: Medicina fisica e riabilitativa e Ortopedia;

- sede operativa di Trieste, via Udine, 11: Medicina fisica e riabilitativa;

8) con DGR FVG n. 480 dd. 17.03.2023, sono state approvate, in via definitiva, le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2023 e sono state riconosciute all'ASUGI delle risorse aggiuntive per attività finalizzate e/o delegate dalla regione (cd sovraziendali) pari a complessivi Euro 1.012.521,00 da destinare al finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche psichiche e sensoriali a valere per l'anno 2023;

9) l'ASUGI, in ossequio e in conformità allo storico degli anni precedenti, ha stabilito il budget da destinare alle pre

stazioni oggetto del presente accordo:

a) budget aziendale massimo pari ad Euro 300.000,00/anno;

b) budget cd sovraziendale massimo pari ad Euro 2.920,00/anno;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente

Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Nell'ambito della programmazione regionale, per la presa in carico dei soggetti con disabilità complesse, fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa, l'Azienda si avvale della struttura che assicura prestazioni sanitarie finalizzate al recupero funzionale.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le attività di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare sono realizzate con interventi valutativi e terapeutici, di norma interdisciplinari, che assicurano la presa in carico del soggetto.

2. Sono escluse le menomazioni e le disabilità transitorie e minimali, che richiedono un ciclo terapeutico breve e non necessitano di una presa in carico con progetto riabilitativo individuale.

3. Alle prestazioni di riabilitazione funzionale ex art 26 della L. 833/78, erogabili in ambito extraospedaliero, accedono le persone con le modalità previste nella DGR 09.03.2001, n. 712 e per quanto disciplinato in materia di LEA dal DPCM 12.01.2017, capo IV e dalla DGR FVG 22.09.2017, n. 1783.

Art. 3 - Modalità di accesso alle prestazioni

1. Per accedere alle prestazioni riabilitative erogate dalla struttura, l'utente deve aver effettuato una visita dallo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione del Distretto di residenza, previa richiesta redatta dal Medico di Medicina Generale (MMG).

2. Spetta allo specialista del Distretto la verifica dell'appropriatezza della richiesta del MMG e, previa visita, valutazione diagnostico/prognostica e redazione del piano personalizzato d'intervento, l'invio dell'assistito alla struttura per la presa in carico. Nella prescrizione, fatta su modulistica condivisa, lo specialista del Distretto definisce il piano personalizzato di intervento, individua i programmi riabilitativi con relativi obiettivi e tempi di verifica, e concorda con la struttura, ove necessario, i termini di priorità e di sequenza degli interventi.

3. L'eventuale prescrizione degli ausili è di competenza dello specialista di branca del Distretto di residenza.

4. Prestazioni rese dalla struttura a soggetti privi del piano personalizzato di intervento, redatto dallo specialista distrettuale, non saranno remunerate.

Art. 4 - Percorsi nelle disabilità fisiche complesse di tipo ortopedico

Ai fini della realizzazione e accesso ai percorsi riabilitativi nelle disabilità fisiche complesse, a seguito di intervento

chirurgico ortopedico, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 712 del 9 marzo 2001, le Parti rimandano all'allegato "Accordo attuativo", parte integrante e sostanziale del presente accordo, al fine di rendere compiutamente operativo l'assetto organizzativo delineato nel presente disciplinare.

Art. 5 - Conclusione del programma riabilitativo

1. Concluso il programma riabilitativo, la struttura trasmetterà al Distretto Sanitario di residenza una relazione di fine trattamento, su apposita scheda condivisa, con l'evidenza dei risultati raggiunti. Copia della scheda deve essere inviata, a cura della struttura, anche al MMG dell'assistito.

2. Qualora, rispetto al piano personalizzato di intervento iniziale, emergesse l'esigenza di un prolungamento dell'attività riabilitativa, il medico della struttura presenta richiesta motivata di proroga su apposita scheda condivisa, da inoltrarsi allo specialista distrettuale per l'autorizzazione.

3. La scheda dovrà pervenire almeno 7 gg prima della conclusione del trattamento riabilitativo, al fine di consentire allo specialista del Distretto la rivalutazione del caso, con l'eventuale redazione di un nuovo piano personalizzato di intervento o la presa in carico diretta presso il Distretto.

4. Eventuali prestazioni erogate dalla struttura, in assenza del nuovo piano personalizzato di intervento, non saranno retribuite.

Art. 6 - Controllo e validazione

I criteri di controllo e validazione verranno affrontati nell'ambito del processo previsto nelle linee guida ministeriali per la riabilitazione e dalle conseguenti disposizioni regionali in merito.

Art. 7 - Piano personalizzato di intervento

1. La struttura si impegna ad assicurare le prestazioni specificamente dirette al recupero funzionale dell'assistito, secondo il piano predisposto. Eventuali modifiche o sospensione del piano personalizzato di intervento autorizzato andranno concordate tempestivamente con lo specialista del Distretto, che ha formulato il piano d'intervento. Le modifiche del piano di trattamento non preventivamente autorizzate non saranno retribuite.

2. L'Azienda potrà disporre, in qualsiasi momento e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche sull'attuazione delle prestazioni erogate ai propri assistiti, da parte della struttura.

3. La struttura si impegna a corrispondere all'Azienda i dati informativi previsti dall'art. 27 della L. 833/1978 e dalla DGR FVG 712/2001.

Art. 8 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica, alla modalità in refertazione ed a mantenere tutti i requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo.

2. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto.

3. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

4. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall'art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell'Azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

5. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda; la revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e

disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.

Art. 9 - Budget

1. La remunerazione delle prestazioni avverrà in base alle tariffe delle rette ex art. 26 della L. 833/78, definite nella DGR FVG n. 237/2023, o come da successivi provvedimenti dell'Amministrazione regionale che dovessero intervenire.

2. La struttura si impegna ad erogare le prestazioni riabilitative, come di seguito riportato:

Tipologia di prestazione	Tariffa	Durata totale del trattamento (in minuti)
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)	Euro 55,00	60
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)	Euro 19,00	60
Domiciliare	Euro 71,00	60

3. L'Azienda liquiderà alla struttura gli importi corrispondenti alle prestazioni debitamente autorizzate ed erogate, fino al tetto complessivo di spesa di *Euro 300.000,00* riferito all'intero anno solare, di cui massimo *Euro 60.000* per i percorsi riabilitativi nelle disabilità fisiche complesse a seguito di intervento chirurgico ortopedico (art. 4).

4. Oltre al budget aggiuntivo di cui alla DGR 480/2023 di complessivi € 2.920,00.

5. Le parti si riservano di valutare congiuntamente lo stato di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione nonché il relativo impiego del budget, meglio quantificato al precedente comma 3. Sulla base del fabbisogno aziendale eventualmente rilevato in esito alle citate valutazioni, le parti si riservano di rimodulare le prestazioni ed il budget connesso mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo, nei limiti delle risorse aziendali disponibili e destinate dall'azienda medesima anche con finanziamenti regionali alle attività di riabilitazione oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Pagamenti

1. La rendicontazione, da inoltrarsi mensilmente, sarà redatta su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante e dal Direttore Medico della struttura, allegando copia dei piani di trattamento di cui all'art. 6.

2. Il pagamento delle prestazioni a retta verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto.

3. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione ha durata per l'anno 2023, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2023, fatta salva l'applicazione di normative regionali o statali che potrebbero intervenire successivamente.

Art. 12 - Formazione ed aggiornamento

La struttura potrà far partecipare il proprio personale addetto alla riabilitazione ai programmi di formazione ed aggiornamento del personale sanitario predisposti ed organizzati dall'Azienda, senza alcun onere aggiuntivo da parte di ASUGI.

Art. 13 - Modifiche alla convenzione

Ogni variazione alla presente convenzione ritenuta necessaria od opportuna da una delle parti, che intervenga successivamente alla sua sottoscrizione, deve essere comunicata formalmente ed accettata dalla controparte.

Art. 14 - Inadempienze

1. Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate dall'Azienda, per iscritto e con fissazione del termine, affinché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Azienda ha la facoltà di avviare la procedura di revoca dell'Accordo, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura che ne pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative.

2. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comuni-

cazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

2. La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.

3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Struttura da parte dell'Azienda.

Art. 16 - Anticorruzione e Trasparenza

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Residenza, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17 - Incompatibilità

1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all'Azienda l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

3. L'eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al fine di valutare l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Art. 18 - Incedibilità dell'accordo e cessione dei crediti

1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità dell'accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.

3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente accordo ai sensi del comma 2 dell'art. 1260 cc.

Art. 19 - Copertura assicurativa

1. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione del presente accordo.

2. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Art. 20 - Codice di comportamento

1. La Struttura consegnerà all'Azienda al momento della stipula del presente accordo copia del proprio Codice di Comportamento.

2. La Struttura si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recepito dall'Azienda con decreto n. 62/2015.

Art. 21 - Gestione Emergenze e Prevenzione Incendi

Fermo restando che è obbligo della Struttura attuare le misure per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la Struttura dovrà opportunamente informare e formare, se necessario, sui comportamenti da tenere e le misure da adottare in tali evenienze, il personale dell'Azienda che accede alla Struttura per esigenze lavorative correlate al presente accordo. La formazione di cui sopra verrà svolta a cura della figura designata preventivamente nella Struttura, ai sensi dell'art. 18, comma b), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., incaricata dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenze.

Art. 22 - Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e ss.mm. (Tariffa Parte Seconda - art. I lett.b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L'imposta di bollo è a carico della Struttura. Verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Art. 23 - Controversie

Le parti concordano che, per tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Trieste, ferma restando la facoltà delle parti di avvalersi degli istituti deflattivi del contenzioso giurisdizionale previsti dalle norme vigenti ed applicabili ai casi di specie.

Art. 24 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle attività svolte dalla struttura viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della L. 833/78 ed altre norme). Ogni eventuale responsabilità, che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della struttura, resta a carico della stessa, purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'Azienda.

2. L'Azienda, come da L. 133/2008 e s.m.i. e da provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR FVG 11.07.2014, n. 1321.

3. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'Azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

(firmato digitalmente)

Per Eutonia s.r.l. Sanità e Salute

(firmato digitalmente)

Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt.
14 e 18.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

(firmato digitalmente)

Per Eutonia s.r.l. Sanità e Salute

(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 06/04/2023 10:16:26

IMPRONTA: 3C0AB589F15DD54162413EFC5FE4AAFA8556B8503F00B7A668CBC9AC1292CA83
8556B8503F00B7A668CBC9AC1292CA8302A5679B495E1AC22D2E46E44BD68564
02A5679B495E1AC22D2E46E44BD68564ACABA8FF35E60B1DCC66B5C7EC27EF23
ACABA8FF35E60B1DCC66B5C7EC27EF239F93ABB710C7A40A9C22A7185AC46EF6

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 06/04/2023 10:26:01

IMPRONTA: 77264CD0137B20581DE8C62F7DC74A7C72499B41C02D213B9FC638369ACAFDC1
72499B41C02D213B9FC638369ACAFDC1B9596D5FD9BF7B3DF6C1B5E7DEB5BBD8
B9596D5FD9BF7B3DF6C1B5E7DEB5BBD83E47DE8C315AF9F9C9C2485F9916A5B1
3E47DE8C315AF9F9C9C2485F9916A5B17B33E2DD6FFF366F23EBE4F3656B070D

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 06/04/2023 10:35:04

IMPRONTA: 364DE7EDF75C647DAAFD314DD429C07029DADD55F5095C0F0F88EE42631ED92
29DADD55F5095C0F0F88EE42631ED9210D14A64F131150648D9BCD8721B8813
10D14A64F131150648D9BCD8721B8813A2EB25F6A8CB4A95E0984DD782FCDF19
A2EB25F6A8CB4A95E0984DD782FCDF19B56B53EAF32CAECD1C49575099465655

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 06/04/2023 10:56:48

IMPRONTA: BB48C64330AEE3984114D943A51EA2A9B410418327249174CE046D85B624799B
B410418327249174CE046D85B624799B2FB415C342CDE0B5DC30FCF76D2EE901
2FB415C342CDE0B5DC30FCF76D2EE901419D5E2E8B32D97024C13162DF2C4079
419D5E2E8B32D97024C13162DF2C40795AB74AB75DD2114DE00E2CC7EDA44F75

S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 311 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **311** del **06/04/2023** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 06/04/2023 al 20/04/2023

Esecutiva in data 06/04/2023

L'INCARICATO
- Alessandro Bacci